



COMUNE DI CALVATONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEGLI ESERCIZI TRADIZIONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEGLI ESERCIZI TRADIZIONALI

Art. 1

Principi e finalità

Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, Il Comune di Calvatone, in coerenza con i principi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e delle norme regionali di attuazione, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere, negli ambiti di sua competenza, ed anche attraverso il presente regolamento, gli esercizi commerciali ed artigianali, che hanno un intrinseco valore storico, artistico e architettonico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per il Comune, anche sotto il profilo dell'attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della più nobile tradizione imprenditoriale e mercantile locale.

Le finalità di cui al precedente comma 1 possono essere perseguite, oltre che attraverso il presente regolamento, anche con iniziative promozionali di vario genere, da organizzare, preferibilmente, di concerto con le organizzazioni di categoria e/o con quelle a tutela dei consumatori.

Gli esercizi di cui trattasi, per semplicità di identificazione e di trattazione, vengono definiti, in via generale, "botteghe storiche" o "esercizi storici", anche se, agli effetti del presente regolamento, detti esercizi possono risultare pregevoli anche per altri aspetti, come meglio precisato all'art. 6.

Art. 2

Requisiti delle botteghe storiche

Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come "botteghe storiche" gli esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, ubicati nell'intero territorio del Comune di Calvatone, senza limitazione di aree o zone specifiche, quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) i locali in cui operano e/o i relativi arredi presentino elementi di particolare pregio architettonico e/o siano di particolare interesse storico, artistico o culturale;
- b) esercitino la medesima attività da almeno 40 anni, nella stessa sede, anche se con denominazioni, insegne o gestioni diverse, purchè siano state mantenute, nel tempo, le caratteristiche originarie.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, il periodo di 40 anni decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 6

Art. 3

Individuazione delle botteghe storiche

Il Comune di Calvatone provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione delle botteghe storiche, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 6.

Art. 4

Status di "bottega storica"

Lo status di "bottega storica" è riconosciuto ai locali iscritti all'albo di cui al successivo articolo 7 e comporta il diritto per il titolare di usufruire di tutte le agevolazioni espressamente previste dal presente regolamento.

Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi che possono fregiarsi dello status di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento; pertanto, tale status è attribuito, anche su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a che questi ultimi permangono.

Lo status di "bottega storica" costituisce un vincolo di mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo, esterno ed interno, come condizione per usufruire dei benefici e delle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Sono possibili interventi di restauro conservativo o di rinnovo parziale o totale dell'esercizio, solo

se conformi allo stile e alle caratteristiche architettoniche del locale originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dal Comune.

Art. 5

Albo delle Botteghe storiche

Presso il Comune di Calvatone è istituito l'Albo permanente delle botteghe storiche, in cui sono iscritti, anche su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 6, gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 4.

L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.

Il Comune rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Albo apposito attestato.

Art. 6

Domanda di iscrizione all'Albo

La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.

La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso, specificando la sezione dell'albo comunale per la quale si richiede l'iscrizione.

Nella domanda deve essere precisato se si richiede anche il riconoscimento di "negoziario storico" ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/15602 del 12.12.2003.

Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione illustrativa, in cui siano descritte:

- le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole della qualifica richiesta;

b) una scheda documentaria in cui siano indicati:

- la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;
- la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente significativa;
- la decorrenza dell'attuale gestione;
- la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;
- la data, anche approssimativa, a cui risalgono le attuali strutture architettoniche;
- la data, anche approssimativa, a cui risalgono gli attuali arredi;
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
- la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività (mostrando anche la conformazione architettonica dell'edificio, le vetrine e gli arredi);
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:50; – ogni altra documentazione che si ritenga utile produrre a sostegno della richiesta (estratti di pubblicazioni, libri, articoli, pubblicità, ecc.)

Con la domanda, il richiedente dichiara di impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 11.

Le domande saranno istruite dagli Uffici comunali competente, che provvederanno anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Art. 7

Gestione dell'Albo

L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.

La tenuta dell'Albo è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli

aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

Art. 8 Cancellazione dall'Albo

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- b) per inosservanza delle condizioni e dei vincoli di cui al successivo art. 11;
- c) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- d) per cessazione dell'attività commerciale.

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili.

Art. 9 Subingresso in locali iscritti all'Albo

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purchè permangano i requisiti di cui al precedente articolo 2, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiarare di accettare le condizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 10 Agevolazioni e benefici

Alle imprese titolari di locali iscritti nell'albo di cui al precedente articolo 5, e con esclusivo riferimento a tali locali, il Comune riconosce misure di agevolazione tributaria per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa di livello regionale.

Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale può stabilire, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:

- a) altre agevolazioni sull'applicazione dei tributi comunali, secondo quanto previsto dai regolamenti emananti dal Comune;
- b) facilitazioni inerenti contributi e/o agevolazioni creditizie, anche in collaborazione con altri enti, che favoriscano l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne;
- c) facilitazioni per il restauro o l'installazione di elementi di arredo urbano, e di impianti pubblicitari, connessi agli esercizi inseriti nell'Albo, anche attraverso speciale normativa da inserire nei relativi regolamenti;
- e) deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
- f) interventi in materia di segnaletica, di transito e di sosta veicolare in prossimità di talune tipologie di esercizi aderenti all'Albo, tendenti a creare condizioni di circolazione e visibilità adeguate alla loro immagine, compatibilmente con le esigenze generali;
- g) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi presenti nell'Albo;
- h) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione o la partecipazione al finanziamento di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica;
- i) promozione e diffusione presso i circuiti turistici della documentazione inerente gli esercizi storici;
- l) partecipazione alle iniziative locali, regionali e nazionali, anche in sede parlamentare, tese alla tutela degli esercizi storici;
- m) agevolazioni dirette a favorire la nascita di consorzi fra gli esercizi iscritti nell'Albo, finalizzati sia ad attività promozionali che di produzione e di adeguamento alle nuove tecnologie.

Le agevolazioni di cui al presente articolo devono comunque essere conformi alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali.

Art. 11
Condizioni e vincoli

L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- a) proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità;
- b) non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della ditta, in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie (da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro;
- c) comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, antinfortunistica ecc...

Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente punto 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Art. 12
Controlli

L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

Art. 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione.